



LO STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

- Art. 1 -

E' costituita l'Associazione nella forma di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) denominata "Sin Fronteras ONLUS".

- Art. 2 -

L'Associazione "Sin Fronteras Onlus", di seguito denominata Associazione, ha sede in Rezzato, Via Zanardelli n. 3, ed ha durata illimitata. Potranno essere istituite sedi operative secondarie.

SCOPO ED ATTIVITA'

- art. 3 -

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia.

L'associazione svolge attività di beneficenza a favore dei paesi in via di sviluppo in modo da favorire la cooperazione internazionale con le popolazioni dei paesi poveri in via di sviluppo, ovvero favorisce e svolge attività di aiuto nei confronti di persone bisognose in Italia o nel mondo.

- Art. 4 -

L'Associazione, per mezzo del prevalente impegno solidale e gratuito, personale e professionale degli associati, svolge la propria attività nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, promozione della cultura e dell'arte, ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente o affidata a centri di ricerca.

In particolare l'Associazione realizza le predette finalità attraverso:

- l'organizzazione di attività di volontariato;
- la sensibilizzazione nei confronti delle cause e delle problematiche del sottosviluppo;
- l'organizzazione di campagne di raccolta fondi da destinare ai fini statutari;
- l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi atte a promuovere l'adozione a distanza;
- la promozione di iniziative rivolte ai paesi in via di sviluppo;
- la promozione di iniziative di solidarietà sociale ai paesi in via di sviluppo e per il sostegno economico di progetti nei suddetti paesi;

- l'elaborazione e la divulgazione di documentazione inerente le attività assistite;
- la promozione, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, di iniziative sociali ed economiche atte al raggiungimento dei fini statuari;
- individuare ed organizzare, anche in collaborazione con altri enti e associazioni, il sostegno finanziario ai progetti nei paesi in via di sviluppo ovvero per il sostegno di situazioni di emergenza o di bisogno;
- sensibilizzare l'opinione pubblica con la pubblicazione e la diffusione di un giornale, ovvero di materiale informativo ed a promuovere incontri rivolti alla promozione e lo sviluppo delle attività dell'Associazione e per la realizzazione dei fini statuari;
- stipulare convenzioni od accordi, anche temporanei, con soggetti pubblici o privati, per il raggiungimento degli scopi sociali;
- promuovere iniziative di animazione e ricreazione, servizi e strutture per svolgere attività e reperire fondi per la realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione, per la realizzazione degli scopi sociali, promuove e cura qualsiasi altra iniziativa ed attività che sia idonea per il perseguimento degli obiettivi enunciati.

I fondi comunque raccolti attraverso le attività sopracitate o comunque promosse e patrocinate dall'associazione saranno utilizzati dall'Associazione nel modo che riterrà più opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali.

FONDO COMUNE

- Art. 5 -

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) – dalle prestazioni professionali, volontarie e gratuite, dei soci;
- b) – dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) – da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- d) – da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) - dalle quote sociali;
- b) - dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) - da contributi pubblici e privati;

- d) - offerte di terzi per iniziative benefiche specifiche;
- e) - esercizio occasionale di attività commerciali aventi come fine il reperimento di fondi da destinare agli scopi sociali;
- f) - le eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- g) - ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

SOCI

- Art. 6 -

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividano gli scopi.

Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa semplice domanda, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo, che provvederà ad aggiornare l'Albo degli associati.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci.

L'adesione all'Associazione comporta la piena approvazione e condivisione dei principi enunciati nel presente Statuto; all'adesione consegue per l'associato maggiorenne il diritto di partecipazione e voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

- Art. 7 -

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o per esclusione, secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dalla stessa senza oneri; il Consiglio Direttivo dispone l'aggiornamento dell'Albo degli associati.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può adire il Comitato dei Proibiviri; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Comitato stesso.

- Art. 8 -

Sono aderenti all'Associazione:

- Soci fondatori: coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione;
- Soci Ordinari: coloro che aderiscono mediante pagamento della quota minima annuale;
- Soci o enti sostenitori: quelli che contribuiscono alla vita dell'Associazione, oltre che con il versamento della quota associativa annuale, con l'elargizione di altri tipi di contributo. La loro qualifica è stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci o Enti Benemeriti: quelli che hanno prestato, anche occasionalmente, la loro opera di volontariato a sostegno dell'Associazione. La qualifica di Socio Benemerito è conferita dal Consiglio Direttivo che la comunicherà all'Assemblea dei Soci. Tale qualifica comporta l'esonero del versamento della quota annuale.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 9 -

L'Associazione è retta dai seguenti organi e cariche:

- l'Assemblea dei Soci aderenti all'Associazione
- il Presidente dell'Associazione
- il Consiglio direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Comitato dei Proviviri

Ogni carica è svolta come volontariato gratuito ed onorifico.

Gli organi e le cariche elettive hanno durata di tre anni.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art. 10 -

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano

dell'Associazione.

I Soci sono convocati in Assemblea, anche fuori dalla sede sociale, dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, unitamente alla relazione programmatica; la convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica, contenente il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea diretta a ciascun socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione, e con l'affissione nelle sede sociale della convocazione anch'essa almeno quindici giorni prima di detta data.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

Spetta all'Assemblea:

- eleggere il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei revisori dei Conti e del Comitato dei Proviviri;
- deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- indicare le linee programmatiche dell'associazione in relazione ai propri scopi;
- approvare il bilancio preventivo, unitamente alla relazione programmatica, e il bilancio consuntivo;
- deliberare l'ammontare della quota annuale di ammissione all'Associazione;
- deliberare le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare il numero dei componenti del Consiglio direttivo nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;
- deliberare in ordine ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alla decisione dell'Assemblea;
- deliberare su tutto quant'altro alla stessa mandato per Legge o per Statuto e che sia iscritto all'ordine del giorno.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale di associazione. Ogni socio ha diritto di voto e non è ammessa la possibilità di delega. Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità alla Legge ed al presente

Statuto, vincolano tutti i Soci anche se assenti e dissenzienti.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente il Consiglio Direttivo; in caso di assenza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità del diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Esso viene trascritto su un apposito registro di cui viene tenuta una copia a disposizione dei Soci presso la sede sociale.

Tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

L'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata con le stesse modalità.

IL PRESIDENTE

- Art. 11 -

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo le finalità statutarie;
- presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, vigila sull'adempimento delle deliberazioni dell'Assemblea e sul corretto perseguimento dei fini statuari.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 12 -

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui è demandata l'amministrazione dell'associazione.

Tale organo è composto da 5 a 9 membri scelti tra i soci. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere restano in carica sino alla nomina dei successori.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo presenti le sue dimissioni, il Consiglio chiama in sua sostituzione il primo dei non eletti nelle ultime elezioni; quest'ultimo resterà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa, ovvero tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. La convocazione è fatta con comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica, recante l'indicazione degli argomenti da trattare e da recapitare a ciascuno dei suoi componenti almeno tre giorni prima della seduta.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano d'età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri in relazione all'attuazione del bilancio preventivo, alle linee programmatiche e alle delibere assembleari; ha inoltre poteri di straordinaria amministrazione in casi di necessità e di urgenza con obbligo di ratifica da parte dell'Assemblea dei soci.

Lo stesso Consiglio inoltre:

- propone all'assemblea le quote annuali di ammissione;
- ha la gestione amministrativa, economica e finanziaria dell'associazione;
- predispose il bilancio preventivo, unitamente alla relazione programmatica, e il bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni;
- provvede, se del caso, a redigere il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, che non potrà comunque contrastare con lo Statuto, e a far osservare il medesimo previa

approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea;

- ammette i nuovi soci e cura l'aggiornamento dell'Albo degli associati.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 13 -

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea, con il compito di curare il controllo delle spese e di sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Il Collegio deve riunirsi, a tale scopo, almeno una volta all'anno. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, alla prima riunione, il proprio Presidente. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo e con ogni altra carica all'interno dell'associazione. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti. Qualora un membro del Collegio dei Revisori dei Conti presenti le sue dimissioni, il Collegio chiama in sua sostituzione il primo dei non eletti nelle ultime elezioni; quest'ultimo resterà in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio.

IL COMITATO DEI PROBIVIRI

- Art. 14 -

Il Comitato dei Probiviri è l'organo di garanzia interno dell'Associazione ed è composto da tre membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea ordinaria. Il Comitato dei Probiviri alla prima riunione elegge il suo Presidente.

L'incarico di componente del Comitato dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica dell'associazione.

Alla competenza del Comitato dei Probiviri sono sottoposte le eventuali controversie che possono sorgere tra i Soci, o tra alcuni di essi e l'associazione, in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello Statuto e di ogni altra deliberazione o decisione degli organi dell'Associazione in materia di rapporti associativi, ad esclusione di ogni altra giurisdizione. Il Comitato dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno. I Probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e giudicano ex bono et equo a maggioranza assoluta, senza formalità di procedura. Il lodo è inappellabile.

ESERCIZIO SOCIALE

- Art. 15 -

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglIMENTO

- Art. 16 -

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 21 del Codice Civile, dall'Assemblea con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti all'Associazione, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3), comma 190, della legge 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge al momento dello scioglimento. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti all'associazione, sia in prima che in seconda convocazione.

NORMA GENERALE

- Art. 17 -

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni della normativa vigente in materia di ONLUS e di Associazioni.